

# Comune di VERANO BRIANZA

Provincia di Monza e Brianza

## REGOLAMENTO SUL DIRITTO D'INTERPELLO E SULLA MEDIAZIONE

### Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Premesso che l'art. 8, comma 3, del D. Lgs. n. 156/2015 ha accertato l'obbligo di adeguare l'ordinamento giuridico del Comune alle disposizioni di cui al titolo I° del menzionato Decreto Legislativo, vengono recepiti in questo regolamento i principi sanciti dalla norma, unitamente alla disciplina del reclamo e della mediazione regolate dal medesimo decreto legislativo.
2. Vengono ovviamente recepiti nell'ordinamento giuridico comunale tutti i principi e le norme di coordinamento stabiliti dalle Legge n. 212/2000 (Disposizioni in materia di Statuto dei diritti dei contribuenti).
3. Il presente Regolamento viene adottato nei limiti ed ambiti sanciti dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997; ha per oggetto il diritto di interpello e l'istituto del reclamo e della mediazione con la finalità di stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti ed evitare l'insorgere del contenzioso, limitatamente alla fiscalità di competenza comunale.

### Articolo 2 - INTERPELLO

1. Il contribuente può interpellare il Comune per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali, concernenti tributi comunali, relativamente a:
  - a) l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza;
  - b) la sussistenza delle condizioni e la valutazione delle idoneità degli elementi probatori richiesti dalla Legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti;
  - c) l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie.
2. Il contribuente interpella il Comune per la disapplicazione di norme tributarie che , allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi. Nei casi in cui non sia stata resa risposta favorevole , resta comunque ferma la possibilità per il contribuente di fornire la dimostrazione di cui al periodo precedente anche ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.
3. Il Comune risponde alle istanze di cui alla lettera a) del comma 1 nel termine di 90 giorni e a quelle di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1 ed a quelle di cui al comma 2 nel termine di 120 giorni . La risposta, scritta e motivata, vincola il Comune con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.

Quando la risposta non è comunicata al contribuente, entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte del comune, della soluzione prospettata dal contribuente. Restano validi gli effetti delle norme relative alla notificazione nei casi di irreperibilità stabiliti dalla Legge.

Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difforni dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alle fattispecie oggetto d'interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

4. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando il Comune ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati nel sito comunale nell'apposita sezione dedicata all'amministrazione trasparente Disposizioni Generali/Oneri informativi per privati ed imprese, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.  
In tal caso la pubblicazione del Comune recherà la dicitura "Pubblicata per gli effetti del Regolamento Comunale sull'interpello di Tributi Comunali".
5. La presentazione delle istanza di cui al punto 1 e 2 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensioni dei termini di prescrizione.
6. Il Comune provvede alla pubblicazione mediante la forma di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui in un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto al stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente emanazione nonché in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti.

#### Articolo 3 - LEGITTIMAZIONE E PRESUPPOSTI

1. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme a questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi al Comune per rendere la propria risposta.

#### Articolo 4 - CONTENUTO DELLE ISTANZE

1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto d'interpello e deve contenere:
  - a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
  - b) l'indicazione del tipo d'istanza fra quelle di cui alle diverse lettere del comma 1 e al comma 2, dell'articolo 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;
  - c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
  - d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
  - e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
  - f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta, compresa la facoltà d'indicare un indirizzo di posta elettronica PEC;
  - g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.

2. All'istanza d'interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso del Comune procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza del Comune procedente, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio Competente.
3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere b) d) e) f) e g) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

#### Articolo 5 - ISTRUTTORIA DELL'INTERPELLO

1. Quando non è possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati, il Comune chiede, una sola volta, all'istante di integrare la documentazione presentata. In tal caso il parere è reso, per gli interpelli di cui all'art. 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, e comunque prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari
2. La mancata presentazione della documentazione richiesta ai sensi del comma 1 entro il termine di un anno comporta la rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

#### Articolo 6 - INAMMISSIBILITÀ DELLE ISTANZE

1. Le istanze di cui all'articolo 2 del D. Lgs. n. 156/2015 sono inammissibili se:
  - a) sono prive dei requisiti di cui alle lettere a) e c) dell'art. 2, comma 1;
  - b) l'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari relativi;
  - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000 n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;
  - d) hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
  - e) vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
  - f) il contribuente, invitato ad integrare i dati che si assumono carenti del comma 3 dell'articolo 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

#### Articolo 7 - EFFICACIA DELLA RISPOSTA ALL'ISTANZA D'INTERPELLO

1. Le risposte alle istanze di interpello di cui all'art. 11 della Legge n. 212/2000, recante lo statuto dei diritti dei contribuenti, non sono impugnabili, salvo le risposte alle istanze presentate ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 11, attraverso le quali può essere proposto ricorso unitamente all'atto impositivo.
2. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza d'interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.

3. Il comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

#### Articolo 8 - RECLAMO E MEDIAZIONE

1. L'istituto del reclamo e della mediazione si applica alle controversie in ambito di fiscalità locale con lo scopo di ridurre il contenzioso tributario; rappresenta una procedura volta ad esaminare la fondatezza dei motivi della richiesta e della legittimità della pretesa al fine di evitare che la controversia prosegua.
2. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo nei confronti del Comune e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente è determinato secondo le disposizioni di cui all'art. 12, comma 5 del D. Lgs. n. 546/1992.
3. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine dei novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
4. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2 del presente articolo. Se la commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.
5. Il Segretario Comunale, in qualità di mediatore, sentite le parti, provvede all'esame del reclamo e della proposta di mediazione.
6. Il Segretario Comunale, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e del principio di economicità dell'azione amministrativa.
7. Nelle controversie avente per oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il riversamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'art. 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme, la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
8. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura stabilita dalla Legge che, al momento, è del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.
9. La riscossione ed il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

#### Articolo 9 - ENTRATA IN VIGORE

Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1992 il presente regolamento è efficace dal 1.01.2017.